



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Prot. 0004168

del 20/03/2018 ore 12:10:28

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO/af

Roma, 20 MAR. 2018

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
Commercialisti e degli esperti contabili  
Di Foggia  
Via Della Repubblica, 25  
71121 FOGGIA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 32/2018\_Dipendente pubblico\_Sussistenza incompatibilità con l'esercizio della professione*

Con riferimento al quesito pervenuto dall'Ordine di Foggia in data 1 marzo 2018, volto a conoscere se un'iscritta vincitrice di una procedura concorsuale per un posto di impiegato comunale a tempo determinato (30 ore settimanali) possa mantenere l'iscrizione nell'Albo sez. A, si precisa quanto segue.

Come è noto, l'Ordinamento professionale non consente l'iscrizione nell'Albo ai soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione (art. 4, co. 3, D. Lgs. 139/2005). È questo il caso dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per i quali, ai sensi dell'art. 53, co. 1, del D. Lgs. n.165/2001 (che a sua volta richiama il disposto dell'art. 60 del D.P.R. 3/1957), è espressamente sancito il divieto di cumulo con l'esercizio di attività professionale. Tale limitazione di ordine generale, peraltro, subisce un contemperamento rispetto ai dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale (c.d. lavoro *part-time*). L'art. 1, comma 56, della legge n. 662/1996, infatti, prevede che "Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno<sup>1</sup>.

Dunque in relazione al caso in esame, caratterizzato da una prestazione con orario di lavoro superiore al 50 per cento rispetto al tempo pieno, sussiste una causa di incompatibilità con l'esercizio della professione. La dipendente in questione, conseguentemente, non potrà continuare ad essere iscritta nella sez. A dell'Albo, potendo soltanto chiedere il trasferimento della propria iscrizione nell'elenco dei non esercenti ai sensi dell'art. 34, co. 8 del D. Lgs. 139/2005.

<sup>1</sup> Come precisato dal successivo comma 57, la norma si applica a tutti i dipendenti degli organismi elencati all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 29/1993, con esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ad ulteriore conferma si richiama anche il documento<sup>2</sup> diffuso dalla Funzione Pubblica "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" il quale chiarisce che "sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche di a) abitudine e professionalità e b) conflitto di interessi". Gli incarichi presi in considerazione sono sia quelli retribuiti, sia quelli conferiti a titolo gratuito che presentano i caratteri della abitudine e professionalità ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà *"esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro"*. Sulla nozione specifica di professionalità il documento fa riferimento ai caratteri della abitudine, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che l'attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo.

Cordiali saluti.

Francesca Maione



---

<sup>2</sup> Il richiamato documento "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" è stato formalmente approvato al fine di supportare le amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti in esito al tavolo tecnico a cui hanno partecipato il Dipartimento della funzione pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013, in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013.